

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2009

Adunanza del Senato Accademico del 02/03/2009

Riconoscimento servizio pre-ruolo ai sensi dell'art. 103 D.P.R. 382/1980

Su invito del Rettore Presidente, partecipa alla trattazione anche il prof. Carlo Cester, professore ordinario del Dipartimento di Diritto privato e diritto del lavoro.

Il Rettore Presidente fa presente che la Legge 14 gennaio 1999, n. 4 "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1999 stabiliva all'articolo 1, comma 10: "Le Università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca.

L'Università di Padova, sulla base di questa disposizione, ha bandito procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario riservati al personale in servizio alla data del 3 febbraio 2009 e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 4/99.

L'Ateneo ha riconosciuto solo i servizi prestati e riconoscibili ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. 382/1980, pertanto, non ha provveduto al riconoscimento dei servizi di tecnico laureato, collaboratore tecnico, funzionario tecnico, coordinatore tecnico, coordinatore generale tecnico, categoria D e categoria EP in quanto i servizi non sono annoverati tra quelli riconoscibili ai sensi dell'articolo 103.

Infatti la normativa della 382 del 1980, art. 103, escludeva che i ricercatori una volta entrati in ruolo potessero far valere come servizi utili anche quei servizi prestati in qualità di tecnico laureato, mentre questo era concesso ai borsisti e assegnisti.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 191/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

OMISSIS

Il Rettore Presidente tenuto conto delle osservazioni emerse durante la discussione, propone al Senato Accademico di fare riferimento nel caso di richiesta di ricostruzione di carriera, alla documentazione presentata dall'interessato al momento del concorso, che farà fede sull'attività di ricerca svolta ai fini della ricostruzione della carriera. Nell'eventualità che la documentazione presentata, all'atto del concorso, copra solo tre anni e non tutti quelli effettivamente svolti, l'interessato può presentare una relazione

autocertificata, per fornire eventuali elementi integrativi di quanto già agli atti dell'Amministrazione.

La relazione dovrà dimostrare ora per allora lo svolgimento di attività di ricerca in modo tale da consentire sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale, la ricostruzione della carriera.

Terminata la discussione, il Senato Accademico

Delibera

che ai fini del riconoscimento dell'attività prestata durante il servizio universitario con qualifica di tecnico laureato, per il personale transitato nel ruolo di ricercatore per effetto delle procedure concorsuali di cui alla legge 14 gennaio 1999 n. 4, dovrà essere tenuto conto:

- a) dell'attività triennale risultante dalla documentazione prodotta dall'interessato ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali suddette;
- b) che la documentazione riferita ad un'eventuale ulteriore attività, eccedente il triennio di cui al punto a), documentata da idonea relazione autocertificata e prodotta dall'interessato contenente tutti gli elementi a suo avviso significativi venga sottoposta ad una opportuna valutazione dell'Amministrazione.